



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE
SACO X

SACO - ADO SACO
REGISTRO UFFICIALE
0011026 - 15/07/2009

Roma, 15 LUG. 2009
Agli Organismi di Controllo

Loro SEDI

OGGETTO: Elenco degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi – art. 9, punto 2,
D.lgs n.220 del 17 marzo 1995.

E, p.c. alle Regioni e PP.AA.
Loro SEDI

Il D.lgs n 220/95, all'allegato III, punto 2, lettera b), prevede che gli Organismi di Controllo riconosciuti sono tenuti a trasmettere alle Regioni e al Ministero, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Tuttavia, questa Amministrazione rileva alcune difficoltà nell'individuazione degli operatori appartenenti alla categoria degli importatori, al fine della gestione dell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi, di competenza di questo Ministero.

A tale riguardo, si chiede a codesti Organismi di Controllo, nell'ottica di una reciproca collaborazione, di trasmettere, oltre a quanto già previsto dal richiamato D.lgs 220/95, la lista degli importatori idonei assoggettati al sistema di controllo.

Tale trasmissione dovrà avvenire entro e non oltre il termine del 10 settembre, per gli operatori idonei al 31 dicembre 2008.

Si ritiene necessario ribadire per le prossime scadenze del 31 marzo di ogni anno, il rispetto dell'impegno in questione.

Il Capo Dipartimento
(Giuseppe Nezzo)

1000
1000